



CIRCOLARE N. 4/2018

Reggio nell'Emilia, lì 09 febbraio 2018

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

**OGGETTO: L'utilizzo del credito IVA 2017**

A seguito delle novità introdotte all'art. 10, DL n. 78/2009 ad opera del DL n. 50/2017, si ricorda che è stato ridotto **da € 15.000 a € 5.000** il limite di utilizzo del credito che richiede l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale.

Di conseguenza, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il **credito annuale per importi superiori a € 5.000** devono presentare la dichiarazione munita del **visto di conformità**.

L'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle richieste di **compensazione del credito IVA trimestrale** (mod. IVA TR).

Nei casi di utilizzo del credito in compensazione:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);

ovvero

- con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

L'utilizzo in compensazione del credito IVA 2017, fino a € 5.000, risultante dal mod. IVA 2018, non richiede alcun adempimento "preventivo" e può essere utilizzato in compensazione a partire dal 01.01.2018.

Per l'utilizzo di importi superiori a € 5.000 è necessaria la presentazione del mod. IVA 2018 con apposizione del visto di conformità. In tal caso la compensazione può essere effettuata dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione.

Si rammenta che è stato soppresso il previgente limite di € 5.000 al di sopra del quale i titolari di partita IVA dovevano utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). **Ora tali servizi devono essere utilizzati a prescindere dall'ammontare del credito compensato.**

La presenza di una dichiarazione annuale IVA a credito consente al contribuente alternativamente di:

- riportare il credito all'anno successivo e scomutarlo nelle relative liquidazioni periodiche;
- riportare il credito all'anno successivo e utilizzarlo in compensazione;
- richiederlo a rimborso, qualora ne ricorrano i presupposti.

**Avvocati e  
Dottori Commercialisti  
Associati**

Carlo Baldi  
Francesca Baldi \*\*  
Bruno Bartoli  
Matteo Bedogna  
Simone Caprari  
Fausto Carboni  
Luca Carra  
Claudia Catellani  
Gianluca Chiusa  
Saimon Conconi  
Guido Garettoni \*\*  
Andrea Magnanini  
Sara Mandelli \*  
Guido Prati  
Luca Rinaldi  
Luigi Spadaccini  
Sabrina Tamburini \*  
Elena Viappiani

**Collaboratori**

Ilaria Ballabeni \*  
Giovanni Bevivino  
Gabriele Borghi \*  
Cristina Corradini  
Anna Freschi \*  
Elisa Martinelli  
Giulia Pergreffi  
Nadia Pinelli \*  
Niccolò Reggi  
Alessia Travaglini

\* Avvocati

\*\*Avvocati patrocinanti  
in Cassazione

**REGGIO EMILIA**

Via G. Gutenberg, 3  
42124 - Reggio Emilia, Italy  
P.IVA - C.F. 00734370356  
baldiandpartners.it

**LEGAL**

legal@baldiandpartners.it  
PEC legalebaldi@registerpec.it  
Tel +39.0522.232322  
Fax +39.0522.922837

**TAX**

tax@baldiandpartners.it  
PEC baldipartnerspec@legalmail.it  
Tel +39.0522.271220  
Fax +39.0522.271432

**MILANO**

Via S. Damiano, 9  
20122 - Milano, Italy  
Tel +39.02.58318214  
Fax +39.02.58310893





Cogliamo l'occasione per ricordare alcuni meccanismi di compensazione del credito annuale IVA.

L'utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale.

<b>Verticale</b>	Il credito <b>compensa un debito della stessa imposta</b> (ad esempio, credito IVA 2017 con saldo liquidazione IVA gennaio 2018). La compensazione verticale <b>non è soggetta ad alcuna limitazione.</b>
<b>Orizzontale</b>	Il credito <b>compensa un debito relativo ad altre imposte</b> , contributi previdenziali, premi o altri versamenti. Il <b>limite massimo annuale è pari a € 700.000.</b>

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/E del 2010 ha precisato che le compensazioni che **non** soggiacciono alle limitazioni sono **esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.**

Ciò si riscontra, ad esempio, in caso di saldo IVA 2017 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA del primo trimestre 2018 (codice tributo 6036). In tal caso il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da "estinguere" e pertanto, considerato che "per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione", **la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24.**

Il citato DL n. 50/2017 ha modificato anche l'art. 1, comma 422, Legge n. 311/2004 prevedendo il divieto di compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative **all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.**

In presenza di iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa la compensazione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 (in base al quale la compensazione orizzontale di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo di **ammontare superiore a € 1.500**, per i quali sia **scaduto il termine di pagamento**).

Infine, a seguito delle modifiche apportate all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, è previsto:



- lo **scarto del mod. F24** nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione “risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili”.

<b>Utilizzo fino a € 5.000</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;</li><li>• devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;</li><li>• non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.</li></ul>
<b>Utilizzo superiore a € 5.000</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata <b>dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;</b></li><li>• la dichiarazione annuale va <b>presentata munita del visto di conformità</b> da parte di un soggetto abilitato;</li><li>• il mod. F24 va inviato all’Agenzia <b>almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.</b></li></ul>

In merito alle modalità di presentazione del mod. F24 i titolari di partita IVA devono quindi rispettare le seguenti regole, collegate alla **presenza o meno della compensazione orizzontale**

<b>Tipologia versamento</b>		<b>Modalità utilizzabile</b>
Mod. F24 saldo “a debito” <b>senza</b> compensazione		Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 <b>con</b> compensazione	• saldo “a debito”	Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)
	• saldo “a zero”	

Si evidenzia che a seguito dell’aggiunta del comma 49-ter al citato art. 37, DL n. 223/2006 ad opera dell’art. 1, comma 990, Finanziaria 2018, l’Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio.**



Dalla Relazione accompagnatoria alla Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

In tali fattispecie se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati eseguiti alla data della loro effettuazione. Diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati e nel caso si dovrà procedere al ravvedimento operoso per regolarizzare i versamenti.

Ricordiamo che il nostro studio effettua il servizio di trasmissione dei modelli F24 in qualità di Intermediario abilitato Entratel.

Per ogni esigenza in merito al servizio potete rivolgerVi alle seguenti Colleghe:

Dott.ssa Cristina Ferri – [cristina.ferri@baldiandpartners.it](mailto:cristina.ferri@baldiandpartners.it)  
Sig.ra Ballabeni Ebe – [ebe.ballabeni@baldiandpartners.it](mailto:ebe.ballabeni@baldiandpartners.it)  
Sig.ra Bini Daniela – [daniela.bini@baldiandpartners.it](mailto:daniela.bini@baldiandpartners.it)  
Sig.ra Pedrini Roberta – [roberta.pedrini@baldiandpartners.it](mailto:roberta.pedrini@baldiandpartners.it)

A disposizione, porgiamo i migliori saluti.

**BALDI&PARTNERS**  
**AVVOCATI E COMMERCIALISTI**